



aprile 2025

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette |
finanza agevolata | expatriates & global mobility

► Imposte dirette

- D.L. 25/2025 - Proroga riversamento credito R&S (art. 19)
- Risposta ad interpello n. 47/2025 - Disallineamento da ibridi tra casa madre italiana e *branch* in Hong Kong operante con regime di *branch exemption*
- Risposta ad interpello n. 59/2025 - Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore
- Risposta ad interpello n. 60/2025 - Credito «Industria 4.0» in caso di oneri accessori non preventivabili per effetto dei quali l'acconto versato è risultato essere inferiore al 20% del costo complessivo del bene
- Risposta ad interpello n. 63/2025 - Normativa degli errori contabili applicabile anche in caso di errore di classificazione che ha comportato un'errata imputazione temporale
- Risposta ad interpello n. 69/2025 - Comunicazione preventiva del credito «Industria 4.0» per beni ordinati prima del 30.03.2024, ma con effettuazione dell'investimento successivamente a tale data
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 2458 del 02.02.2025 - Residenza italiana per le società estere eterodirette
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5318 del 28.02.2025 - Deducibilità dei compensi ad amministratori

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 83/2025 - Rimborso IVA - Esonero prestazione garanzia
- Risoluzione n. 20/E del 26.03.2025 - Rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile in caso di "realizzazione di opere su beni di terzi"
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7154 del 17.03.2025 - Sanzioni in caso di compensazione del credito prima dei 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione vistata

► Finanza agevolata

- Nuovi fondi Simest per l'internazionalizzazione delle imprese

► Expatriates & global mobility

- Risposta ad interpello n. 66 del 6.03.2025 - Regime speciale impatriati - Requisiti per fruire dell'agevolazione
- Risposta ad interpello n. 70 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Contribuente residente all'estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa
- Risposta ad interpello n. 71 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Soggetto in possesso dei requisiti di elevata qualificazione professionale, ma non di un titolo di laurea triennale o superiore
- Risposta ad interpello n. 72 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero
- Risposta ad interpello n. 74 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Verifica dei requisiti di elevata qualificazione professionale





D.L. 25/2025 - Proroga riversamento credito R&S (art. 19)

Il termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato prorogato dall'art. 19, commi 5-9, del D.L. n. 25/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14.03.2025, fino al 03.06.2025.

In precedenza, la scadenza per presentare la domanda era fissata al 31.10.2024, con obbligo di effettuare il riversamento entro il 16.12.2024. Con la nuova proroga, le imprese possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo, rispettando le seguenti scadenze:

- prima rata: entro il 3.06.2025;
- seconda rata: entro il 16.12.2025;
- terza rata: entro il 16.12.2026.

Sulle ultime due rate sono dovuti interessi legali calcolati dal 4.06.2025. Se, al momento della presentazione dell'istanza, l'atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire in un'unica soluzione entro il 3.06.2025.

Il comma 7 dell'art. 19 del D.L. n. 25/2025 modifica alcune disposizioni dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021 riguardanti l'indebita fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. In particolare, viene previsto al comma 12 dell'art. 5 che, nei casi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso pendente alla data di presentazione dell'istanza, l'adesione da parte del contribuente è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da effettuarsi entro il 03.06.2025. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data del 03.06.2025, sia ancora pendente il termine per il ricorso (art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992), la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia alla presentazione del ricorso.

Inoltre, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero è stato prorogato di due anni per i crediti d'imposta ricerca e sviluppo utilizzati nel 2016 e 2017.



Risposta ad interpello n. 47/2025 - Disallineamento da ibridi tra casa madre italiana e branch in Hong Kong operante con regime di *branch exemption*

Con la risposta ad interpello n. 47 del 25.02.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di disallineamenti da ibridi, confermando che condizione imprescindibile per l'applicazione delle misure anti-ibridi di cui agli artt. 6 ss. del D.Lgs. n. 142/2018 (c.d. "Decreto ATAD") è la presenza di una "causa ibrida" alla base del disallineamento fiscale intercettato.

Il caso oggetto dell'interpello riguarda un'operazione di *internal dealing* tra una casa madre italiana e la propria stabile organizzazione estera in Hong Kong, operante in regime di *branch exemption* ex art. 168-ter TUIR. In particolare, la società istante lamentava l'impossibilità di dedurre, sia in Italia sia a Hong Kong, i costi sostenuti dalla divisione locale (ARO) per attività di coordinamento e supervisione svolte nell'interesse della casa madre.

Il dubbio interpretativo sollevato riguardava la possibilità che la valorizzazione dell'operazione infragruppo in dichiarazione potesse generare un disallineamento rilevante ai fini dell'art. 6, comma 1, lett. r), n. 7 o 8 del Decreto ATAD, con il conseguente rischio di applicazione delle misure di neutralizzazione (D/NI o DD).

L'Agenzia ha tuttavia escluso che il disallineamento derivi da un conflitto tra regole fiscali di differenti ordinamenti. La mancata deduzione dei costi ARO a livello locale non è infatti riconducibile a divergenze normative o a una "prospettiva fiscale asimmetrica" tra Italia e Hong Kong, ma dipende da una mera scelta contabile interna della *branch*, che ha escluso l'imputazione economica del componente reddituale.

Alla luce di tale ricostruzione, l'Amministrazione finanziaria ha concluso per l'inapplicabilità della disciplina anti-ibridi, precisando che l'assenza di una "causa ibrida" - così come definita nei Rapporti OCSE BEPS Azione 2 e recepita nel Decreto ATAD - esclude in radice l'operatività delle misure correttive previste dalla normativa.

Si ricorda che l'art. 6, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 142/2018 elenca otto categorie di disallineamento, riconducibili a fenomeni di: (i) deduzione senza inclusione (D/NI), nei casi da 1) a 7), e (ii) doppia deduzione (DD), al punto 8), a condizione che tali effetti discendano da una discordanza tra ordinamenti fiscali in relazione alla qualificazione di entità, strumenti o componenti reddituali (c.d. *hybrid mismatch arrangements*).

Nel caso di specie tale presupposto è stato escluso trattandosi di un disallineamento meramente contabile e non giuridico-fiscale. L'Agenzia ha peraltro ricordato che rimangono impregiudicati i poteri di controllo in ordine alla corretta applicazione dell'Approccio Autorizzato OCSE (AOA) e alla congruità dei servizi *intercompany*.

Risposta ad interpello n. 59/2025 - Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore

Con la risposta ad interpello n. 59/2025, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa sul tema dell'incasso giuridico.

Richiamando la risposta n. 56/2019 e il principio di diritto n. 3/2022, l'Agenzia delle Entrate ribadisce *in primis* che la disciplina transitoria di cui all'art. 1 comma 1006 della L. n. 205/2017 non si applica ad una delibera effettuata entro il 31 dicembre 2022 e non ancora eseguita.

Successivamente, l'Amministrazione finanziaria affronta il tema della rinuncia da parte dei soci, persone fisiche non imprenditori. Nel caso in cui la rinuncia ai dividendi sia operata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 88 del TUIR.

Considerato che la rinuncia ad un credito da parte del socio presuppone che esso sia da considerare giuridicamente incassato, tali dividendi sono da assoggettare a ritenuta di imposta del 26% prevista dall'art. 27 del DPR n. 600/1973. Ai fini della tassazione in capo al socio, rileva il momento dell'effettivo percepimento secondo il principio di cassa e non quello della mera maturazione dei dividendi.



Risposta ad interpello n. 60/2025 - Credito «Industria 4.0» in caso di oneri accessori non preventivabili per effetto dei quali l'acconto versato è risultato essere inferiore al 20% del costo complessivo del bene

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 60 del 3.3.2025, ha fornito indicazioni per il calcolo del credito d'imposta «Industria 4.0» nel caso in cui, nel periodo successivo a quello di prenotazione del bene, vengano sostenuti oneri accessori, non preventivabili originariamente.

In particolare, nella fattispecie oggetto di interpello, l'istante ha versato nel 2021 un acconto del 20% per l'acquisto di un impianto e, nel corso del 2022, ha sostenuto oneri accessori, non programmati, per effetto dei quali l'acconto versato è risultato a posteriori inferiore al 20% del costo complessivo del bene, comprensivo dei predetti oneri.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti resi nella risposta n. 57 in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 31.01.2019 in relazione all' «iperammortamento», ha precisato che il credito d'imposta «Industria 4.0»:

- per l'impianto spetta in misura pari al 50% ai sensi del comma 1056 dell'articolo 1, Legge n. 178/2020 (i.e. misura prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 con prenotazione entro il 31.12.2021);
- per gli oneri accessori non preventivabili relativi ai lavori eseguiti nel 2022 spetta in misura pari al 40% ai sensi del comma 1057 (i.e. misura prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 senza prenotazione entro il 31.12.2021).

Risposta ad interpello n. 63/2025 - Normativa degli errori contabili applicabile anche in caso di errore di classificazione che ha comportato un'errata imputazione temporale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 63 del 4.03.2025, è tornata sul tema della correzione degli errori contabili, con particolare riferimento agli effetti sul calcolo del risultato operativo lordo (ROL) e alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel caso di una società che ha corretto un errore contabile rilevante ai fini fiscali, è stato precisato che i componenti reddituali derivanti dalla correzione concorreranno alla determinazione del ROL nell'anno in cui l'errore viene rettificato.

Tuttavia, se i costi contabilizzati per errore in un esercizio precedente hanno determinato una riduzione del ROL di quell'anno, la società dovrà tenerne conto operando una variazione in aumento del ROL riferito all'anno originario dell'errore, a condizione che quei costi abbiano effettivamente inciso sulla determinazione del ROL stesso.

Per quanto riguarda invece la quota di ammortamento imputata nel bilancio in sede di correzione, questa non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del ROL, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Risposta ad interpello n. 69/2025 - Comunicazione preventiva del credito «Industria 4.0» per beni ordinati prima del 30.03.2024, ma con effettuazione dell'investimento successivamente a tale data

Con la risposta ad interpello n. 69 del 7.03.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine della fruizione del credito d'imposta «Industria 4.0», ex Legge n. 178/2020, in presenza di un ordine effettuato prima del 30.3.2024, ma con effettuazione dell'investimento (da individuarsi in base alle regole generali della competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR) successivamente a tale data, è richiesta la presentazione sia della comunicazione preventiva che della comunicazione di completamento.

Infatti, soltanto per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2024 - 29.3.2024 è richiesta esclusivamente la comunicazione di completamento. Nella fattispecie oggetto dell'interpello, invece, è necessario presentare, ancorché tardivamente, la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento conformemente a quanto già precisato con la risposta n. 260/2024.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 2458 del 02.02.2025 - Residenza italiana per le società estere eterodirette

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2458 del 02.02.2025, ha esaminato un caso di controllo integrale, da parte di una società italiana, su una società residente nei Paesi Bassi. Secondo i giudici, i soci italiani esercitavano un'influenza totalizzante, determinando tutte le decisioni effettivamente attuate dagli amministratori della società estera.

Sebbene dagli elementi indicati in motivazione non emerga in alcun modo che la società estera controllasse un soggetto residente, la Suprema Corte ha ritenuto comunque applicabile la presunzione di esterovestizione prevista dall'art. 73, comma 5-bis, del TUIR. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che in appello era risultata soccombente per la mancata instaurazione del contraddittorio, ritenuto però non necessario in assenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali, ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (oggi sostituito dall'art. 6-bis che introduce l'obbligo generalizzato di contraddittorio).

La Corte ha ribadito che si può ritenere una società fiscalmente residente in Italia quando, pur mantenendo formalmente la sede legale all'estero, l'attività di direzione e gestione è di fatto svolta nel territorio nazionale, con lo scopo prevalente di ottenere vantaggi fiscali indebiti. In linea con la propria giurisprudenza (sentenza n. 16697/2019), la residenza va individuata nel luogo dove vengono prese le decisioni centrali dell'attività d'impresa, ritenendo così la società estera una mera costruzione artificiosa.

La Suprema Corte ha escluso qualsiasi efficacia probatoria al certificato di residenza estero, ritenendo invece idonee le presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti offerte dall'Amministrazione a dimostrare la localizzazione fittizia all'estero.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto validamente l'esterovestizione sulla base di presunzioni semplici, chiaramente indicative della direzione effettiva della società estera da parte di soggetti italiani, ritenendo quindi legittima l'imposizione fiscale in Italia.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5318 del 28.02.2025 - Deducibilità dei compensi ad amministratori

La Corte di Cassazione si è espressa in merito all'incompatibilità della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali con la qualità di lavoratore subordinato.

La vicenda esaminata trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, tra gli altri, i compensi erogati agli amministratori che risultavano anche dipendenti della società. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente e confermato la deducibilità di tali costi, l'Ufficio delle Entrate aveva presentato ricorso per Cassazione. Nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento già affermato con la sentenza n. 36362/2021, secondo cui, in materia di imposte sui redditi, non è possibile essere contemporaneamente lavoratore dipendente e presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico di una società di capitali.

Secondo il principio di diritto dell'Ordinanza n. 5318 del 28.02.2025, la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni.

A seguire, è stato evidenziato che la compatibilità tra la carica di socio amministratore o membro del consiglio di amministrazione e quella di lavoratore dipendente deve essere valutata in concreto, verificando l'esistenza di un effettivo vincolo di subordinazione, un potere direttivo e disciplinare e lo svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle previste per la carica sociale.

Perché il costo del lavoro sia deducibile, è necessario che la subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell'organo collegiale amministrativo composto dagli altri soci.



La conseguenza di questa impostazione della Cassazione, è che l'eventuale riqualificazione della retribuzione quale compenso all'amministratore potrebbe non consentire la deducibilità del relativo costo, in quanto si tratterebbe di un compenso corrisposto in assenza di preventiva delibera e, pertanto, il compenso del presidente verrebbe tassato prima in capo all'amministratore e poi in capo alla società.



Risposta ad interpello n. 83/2025 - Rimborso IVA - Esonero prestazione garanzia

Nel caso oggetto di interpello, Alfa (Istante) è una società che negli anni ha accumulato rilevanti crediti IVA per i quali ha presentato specifiche istanze di rimborso prestando la garanzia nella forma della diretta assunzione dell'obbligo di pagamento da parte della propria società controllante Beta (art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972). Quest'ultima, tuttavia, è stata successivamente incorporata da un'altra società che si è resa disponibile a garantire i citati crediti con fidejussioni bancarie.

Alfa ritiene però di avere i requisiti per essere considerato un contribuente virtuoso e di poter beneficiare dell'esonero dall'obbligo di prestazione delle garanzie, ai sensi dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972.

In virtù di quanto sopra descritto, Alfa chiede all'Amministrazione finanziaria se è legittimata a presentare delle dichiarazioni integrative ai fini IVA nelle quali verrebbe apposto il visto di conformità ed attestata la sussistenza dei requisiti di virtuosità. Chiede, inoltre, se la stessa sia, quindi, legittimata ad ottenere la restituzione delle garanzie sostitutive dall'Ufficio, o qualora ciò non sia possibile, l'Ufficio possa rilasciare una comunicazione scritta al fine di confermare che le garanzie sostitutive si devono considerare decadute e prive di efficacia.

L'art. 38-bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché sia presentata la dichiarazione annuale o l'istanza di rimborso infrannuale (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa che attesti la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti concernenti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.

In mancanza di tali requisiti, ricorre l'obbligo di prestare la garanzia secondo le modalità previste dall'art. 38-bis, comma 5, del decreto IVA.

Tuttavia per i gruppi societari con patrimonio risultante da bilancio consolidato superiore ai 250 milioni di euro è prevista una semplificazione. Infatti, la società capogruppo o controllante può assumere l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possano risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, "fideiussore" della controllata.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, ritiene che la soluzione proposta dall'istante non possa essere accolta in quanto la dichiarazione integrativa può essere presentata fino a quando non sia stata conclusa, da parte dell'Ufficio territorialmente competente, la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. Pertanto, avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere una forma di garanzia alternativa. Essendo venuta meno la società controllante, l'unica forma di garanzia alternativa che Alfa può fornire all'Ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni.

Risoluzione n. 20/E del 26.03.2025 - Rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile in caso di "realizzazione di opere su beni di terzi"

Con la risoluzione 20/E del 26.03.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercente attività d'impresa o lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell'IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma restando, in ogni caso, la strumentalità dei beni stessi all'esercizio dell'impresa.

In considerazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162/2024 e della successiva pronuncia della Sezione tributaria n. 32345/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fatto propri i principi giurisprudenziali rivedendo i canoni con i quali interpretare la nozione di "beni ammortizzabili", tuttora prevista, a livello letterale, dal citato art. 30, comma 2 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

È, infatti, espressamente superato il contenuto della risoluzione n. 179/2005, con cui era stato escluso il rimborso IVA per le migliorie realizzate su un immobile di proprietà terzi (salvo che gli interventi eseguiti avessero comportato la realizzazione di beni individuabili e funzionalmente autonomi).



Ai fini IVA, bisogna piuttosto *“fare riferimento alla nozione - ampia e sostanzialmente economica - di beni di investimento che è quella utilizzata nella direttiva rifiuta”* (artt. 174, 188, 189 e 190 della Direttiva 2006/112/Ce).

Ne consegue che l'accesso ai rimborsi IVA, a norma dell'art. 30, comma 2 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, deve essere garantito ai soggetti passivi anche per *“l'esecuzione di opere”* su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato).

La disposizione sopra richiamata è letta, difatti, in modo estensivo, comprendendo anche i beni che, pur non essendo *“ammortizzabili”* in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali) *«sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali investimenti (beni strumentali)»*.

Rimane necessario, come già illustrato dalle Sezioni Unite, che il bene sia strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, quale presupposto generale per la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 co. 1 del D.P.R. n. 633/72.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7154 del 17.03.2025 - Sanzioni in caso di compensazione del credito prima dei 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione vistata

Con l'ordinanza n. 7154 depositata il 17.03.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza del rispetto rigoroso delle condizioni previste per l'utilizzo in compensazione del credito IVA superiore a 5.000 euro annui.

L'utilizzo in compensazione "orizzontale" di crediti IVA superiori a 5.000 euro è subordinato al rispetto di tre condizioni fondamentali:

- presentazione della dichiarazione IVA da cui emerge il credito;
- decorrenza di almeno 10 giorni dalla trasmissione;
- apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (es. commercialista o CAF).

La Corte ha sottolineato che tali adempimenti non hanno carattere meramente formale, ma rappresentano vere e proprie condizioni legali per esercitare correttamente il diritto alla compensazione. Pertanto, anche in presenza di un credito effettivamente spettante, un utilizzo anticipato o privo del visto di conformità è da considerarsi illegittimo e può determinare il recupero del credito, con l'aggiunta delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.



Nuovi fondi Simest per l'internazionalizzazione delle imprese

Il 28.02.2025, il Comitato Agevolazioni del Fondo 394/81 e 295/73 ha annunciato una serie di importanti novità con il lancio di nuove misure a favore delle imprese italiane, volte a rafforzare la competitività internazionale e a sostenere la transizione verso un'economia più sostenibile e digitalizzata, con particolare attenzione verso le imprese energivore. Nello specifico, sono stati introdotti due strumenti: il primo a favore degli investimenti in America Centrale e Meridionale e il secondo per supportare la transizione digitale ed ecologica delle imprese energivore. Le domande di finanziamento per entrambe le misure saranno possibili a partire dal 25.03.2025.

Investimenti in America centrale e meridionale

Una delle principali novità introdotte dal Fondo Simest è l'attivazione di un programma specificamente dedicato alle imprese italiane che intendono investire in America Centrale o Meridionale. Questo strumento ha l'obiettivo di incentivare le aziende, anche quelle non esportatrici, ad espandere la loro attività in queste aree strategiche del mondo. Per raggiungere questo scopo, è stata prevista una riserva dedicata di ben 200 milioni di euro, con premialità ad hoc per le imprese che presentano progetti di investimento nell'area.

La misura si rivolge in particolare a quei progetti che prevedono investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, come l'incremento di capitale sociale, ma anche per finanziamenti ai soci delle imprese controllate o per investimenti in formazione del personale locale.

Tutte le imprese che aderiranno a questo strumento potranno beneficiare di un cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%, che potrà essere elevato al 20% nel caso in cui le imprese siano situate nelle regioni del Mezzogiorno. Un altro vantaggio significativo di questa misura è l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, un fattore che semplifica e rende più accessibile l'accesso ai finanziamenti.

Transizione digitale ed ecologica

La seconda grande novità riguarda l'ampliamento delle misure a sostegno della transizione digitale ed ecologica per le imprese, in particolare quelle cosiddette "energivore", ovvero quelle che presentano elevati consumi energetici, o che hanno intrapreso percorsi certificati di efficientamento energetico con un fatturato export del 3%.

L'importo massimo dell'intervento agevolativo è pari a 5 milioni di euro, che scende a 2,5 milioni per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, fino al 31.12.2026, le imprese beneficiarie potranno richiedere l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, il che rende ancora più accessibile l'accesso ai finanziamenti.

Gli interventi previsti per la transizione digitale, che potranno rappresentare in misura massima il 50% dell'importo deliberato, possono riguardare diverse aree: dagli investimenti in attrezzature tecnologiche avanzate, agli investimenti e programmi di formazione legati all'industria 4.0, passando per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'adozione di certificazioni ambientali.

Il restante 50%, elevabile fino al 90% e fino a un massimo di 800 mila euro, potrà essere utilizzato per le spese dedicate al rafforzamento patrimoniale, che potrà includere anche la possibilità di sostenere le spese per l'incremento di capitale sociale delle imprese controllate e l'erogazione del finanziamento soci.

La misura prevede un finanziamento a tasso agevolato (0,371%) per una durata di 6 anni, nel rispetto del *plafond de minimis*, e potrà essere accompagnato da una quota di cofinanziamento a fondo perduto pari al 20% (fino a 200 mila euro).

Presentazione delle domande

Le imprese italiane interessate a usufruire di questi nuovi strumenti agevolativi potranno presentare le domande a partire dal 25.03.2025.



Risposta ad interpello n. 66 del 6.03.2025 - Regime speciale impatriati - Requisiti per fruire dell'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello relativa all'applicazione del nuovo regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Un cittadino italiano, residente all'estero dal mese di dicembre 2020, ha chiesto un chiarimento in merito all'applicabilità del regime agevolativo a partire dal mese di aprile 2025.

Il contribuente, in possesso di una laurea triennale in *management* e di una laurea specialistica in finanza, ha lavorato all'estero dal 2020. Nel corso del 2025 è rientrato in Italia per prestare servizio presso un nuovo datore di lavoro a partire dal mese di aprile 2025. Tuttavia, il precedente datore di lavoro estero gli ha permesso di lavorare nei primi tre mesi del 2025 come "frontaliere" o in *smart working*.

L'istante ha chiesto un chiarimento in merito al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e se fosse applicabile il regime agevolativo sui redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta in Italia, a partire dal mese di aprile 2025.

In merito al tema dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto si tratta di un accertamento di fatto esperibile nell'ambito dell'attività accertativa e non in sede di interpello.

Tuttavia, in merito a tale tematica è stato chiarito che: i) la disciplina applicabile non prevede che l'attività professionale svolta prima o dopo il rientro in Italia sia coerente con la qualifica posseduta dal contribuente; ii) anche se l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 fa riferimento al D.L. n. 108/2012, che a sua volta ha inserito nel Testo unico sull'immigrazione l'art. 27-*quater*, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di elevata qualificazione bisogna fare riferimento alla versione attuale dell'art. 27-*quater*, così come modificato dal D.Lgs. n. 152/2023.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare il regime agevolato, l'Agenzia ha chiarito che, sebbene il contribuente non possa beneficiare dell'agevolazione sui redditi derivanti dal lavoro come "frontaliere" nei primi tre mesi del 2025 (in quanto si tratta di redditi prodotti all'estero) e in *smart working* (in quanto non è stato residente all'estero per sei periodi d'imposta), potrà invece fruire del regime per i redditi derivanti dal lavoro svolto in Italia a partire da aprile 2025 con un nuovo datore di lavoro, in quanto soddisfa il requisito di residenza fiscale all'estero di almeno tre periodi d'imposta.

Inoltre, a differenza di quanto avveniva con il precedente regime, non è più necessario verificare la sussistenza del collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio della nuova attività.

Risposta ad interpello n. 70 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Contribuente residente all'estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello, ha chiarito che il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, può essere applicato anche ai contribuenti che non sono mai stati residenti fiscalmente in Italia.

Nel documento di prassi è stato inoltre chiarito che il limite annuo di 600.000 euro, entro cui trova applicazione il regime agevolativo, non deve essere ragguagliato ad anno nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale avvenga nel corso del periodo d'imposta.

Risposta ad interpello n. 71 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Soggetto in possesso dei requisiti di elevata qualificazione professionale, ma non di un titolo di laurea triennale o superiore

Un cittadino italiano residente all'estero, con esperienza nel settore del *project management*, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate un chiarimento in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non possedendo un titolo di laurea ma avendo esperienza professionale nel livello 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.



In linea con quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati trovi applicazione nei confronti di coloro che possiedono i "requisiti di elevata qualificazione o specializzazione", che includono alternativamente un titolo di laurea triennale o superiore o una elevata qualifica professionale specifica. Quest'ultima può essere attestata da un'esperienza lavorativa significativa, anche senza un titolo di laurea, purché sia conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Risposta ad interpello n. 72 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello, ha fornito un importante chiarimento in merito alla durata della permanenza all'estero ai fini dell'applicabilità del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in relazione ai lavoratori autonomi.

Nel caso in esame, l'Istante intende rientrare in Italia a partire dal 2025 come lavoratore autonomo, emettendo principalmente fatture nei confronti della società Alfa, del medesimo gruppo per cui ha lavorato all'estero dal mese di novembre 2018 in qualità di dipendente. Secondo il contribuente, non troverebbe applicazione l'incremento del periodo di permanenza all'estero da tre a sette periodi d'imposta previsto nel caso dei trasferimenti infragruppo, in quanto tale disposizione sarebbe applicabile solo ai lavoratori dipendenti.

In risposta al quesito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la tipologia di contratto (lavoro autonomo o dipendente) non influisca sul requisito del periodo minimo di permanenza all'estero. Anche nel caso di un lavoratore autonomo che continui a collaborare con la stessa società del gruppo, trova applicazione l'allungamento del periodo minimo di residenza all'estero, a nulla rilevando il fatto che l'attività non sia svolta in via esclusiva per la società estera del gruppo. Nel caso di specie il contribuente non potrà quindi applicare il regime degli impatriati in quanto non è maturato il periodo minimo di residenza all'estero, pari a sette anni.

Risposta ad interpello n. 74 del 12.03.2025 - Regime speciale impatriati - Verifica dei requisiti di elevata qualificazione professionale

L'istanza di interpello riguarda un cittadino italiano residente a Londra dal mese di novembre 2019 che intende rientrare in Italia e usufruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Il contribuente, che ha esperienza come "*End User Computing Specialist*", chiede se può beneficiare di tale regime, soprattutto in relazione ai requisiti di "elevata qualificazione o specializzazione" previsti dalla Legge.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto precisando che la verifica dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione non può avvenire in sede di interpello, in quanto comporta l'espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 7 aprile 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

